

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI BENE MOBILE (Compostiera)

TRA

Il sig. _____, nato a _____ () il _____ C.F. _____, in qualità di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Gabinetto del Sindaco, (decreto Sindacale di nomina n. _____) domiciliato per il presente atto presso la sede comunale di Capannori (LU) in Piazza Aldo Moro 1, (di seguito *comodante*)

E

Il sig. _____, nato a _____ () il _____ e residente a _____ () in Via _____ n. _____, C.F. _____ in qualità di _____ della ditta/condominio _____, con Codice Fiscale/partita iva _____ e sede in _____ (di seguito *comodatario*),

ai sensi degli artt. 1803 e seg. del codice civile:

Premesso che il comodante è proprietario di una compostiera della capacità di lt. 800 che viene riconosciuta dal comodatario in perfetto stato di conservazione e di manutenzione e adatta all'uso convenuto;

Premesso che il comodatario con prot. n. _____ del _____ ha fatto richiesta di partecipare al progetto sperimentale denominato "Comp-Osteria", inserito all'interno delle finalità del progetto ENI CBC MED "Mediterranean Basin Reuses, REUSEMED B_B.4.2_0108" e finalizzato alla promozione di attività di compostaggio presso attività commerciali al fine di ridurre la produzione di rifiuti, ed ha contestualmente accettato le condizioni dell'avviso stesso e preso visione delle caratteristiche della compostiera;

tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Il Comodante concede nr. ____ compostiere in comodato d'uso gratuito al Comodatario il quale dichiara di accettarlo/accettarli per la propria attività economica/condominio e di usarlo per lo scopo per cui è stato concesso in comodato con la diligenza del "buon padre di famiglia". Il Comodante potrà richiedere al Comodatario il rimborso di eventuali danni causati a seguito del non corretto uso del bene o per danneggiamenti ad esso causati volontariamente o per negligenza.
2. Il bene deve essere utilizzato esclusivamente per il compostaggio della frazione organica dei rifiuti prodotti all'interno dell'attività economica. Nel caso in cui il bene non venisse utilizzato per il fine indicato o non venisse utilizzato dal Comodatario tale

comportamento sarà considerato come recesso dal contratto con immediata restituzione del bene al Comodante oltre al risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comodatario si impegna ad utilizzare il prodotto del compostaggio per uso proprio, ovvero a non conferire ad ASCIT il prodotto delle compostiere.

4. La durata del presente comodato viene tra le parti stabilita in anni 5, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.

5. Il presente comodato potrà anche essere tacitamente prorogato di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da inviarsi a cura di una delle due parti con lettera raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi prima della data di scadenza. Il Comodatario ha l'obbligo di restituire il bene mobile oggetto del presente contratto, purché ancora utilizzabile, libero e pulito da ogni genere di rifiuto. Qualora il bene non sia più utilizzabile per l'attività di compostaggio a seguito nel normale deperimento del bene, il Comodatario assume l'obbligo dello smaltimento a norma di legge. Tuttavia nell'ipotesi in cui sopravvenga una necessità urgente ed imprevista da parte del Comodante, questi può esigerne la restituzione immediata, anche in pendenza del termine convenuto.

6. Tutte le spese necessarie al godimento del bene mobile, ogni onere incluso, sono a carico esclusivo del Comodatario.

7. Salvo il consenso scritto da parte del Comodante, è fatto espresso divieto al Comodatario di cedere il presente contratto o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento del bene mobile. E' inoltre vietato al Comodatario di servirsi del bene mobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione *ipso jure* del presente contratto ed il diritto del Comodante di richiedere l'immediata restituzione del bene oltre al risarcimento di ogni eventuale danno.

8. Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario resteranno acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comodante, fatto salvo il diritto del Comodante di pretendere la rimessione in pristino del bene.

9. E' diritto del Comodante ispezionare o far ispezionare da propri incaricati il bene ogni qual volta lo ritenga necessario, salvo congruo preavviso.

10. Il Comodatario è direttamente responsabile per i danni causati verso terzi dall'uso del bene sollevando e tenendo indenne il Comodante da eventuali pretese di terzi al riguardo.

11. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

12. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

13. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Lucca.

Capannori, lì _____

Letto, approvato e sottoscritto

Il comodante

Il comodatario
